

Balerna, 5 maggio 2020

Regolamento comunale per l'aiuto allo studio

Art. 1 Oggetto, scopo e campo d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'aiuto comunale a coloro che beneficiano di un aiuto allo studio secondo la Legge sugli aiuti allo studio (LAsT).

Art. 2 Finanziamento


Il Consiglio comunale stabilisce annualmente, nell'ambito del preventivo, l'importo a disposizione del Municipio per l'erogazione dei sussidi.

Art. 3 Domicilio e scuole frequentate

Hanno diritto all'aiuto comunale allo studio le persone domiciliate nel Comune di Balerna durante l'anno scolastico preso in esame. Sono riconosciute tutte le scuole prese in considerazione dalla LAsT.

Art. 4 Rapporto con i sussidi cantonali

Il sussidio comunale è complementare agli aiuti finanziari erogati dal Cantone, e viene riconosciuto esclusivamente dopo l'accoglimento della domanda di aiuti allo studio secondo la LAsT.



Art. 5 Aiuti cantonali considerati

Sono considerati aiuti allo studio secondo la LASt, le seguenti prestazioni finanziarie:

1. Borsa di studio
2. Assegno di tirocinio
3. Assegno per sportivi d'élite o talenti artistici
4. Aiuto al perfezionamento scolastico
5. Prestito per il corso linguistico
6. Assegno di riqualificazione professionale
7. Prestito di studio
8. Aiuto sociale speciale

Art. 6 Importi dell'aiuto comunale agli studenti

6.1 Scuole universitarie e universitarie professionali

L'aiuto comunale ai beneficiari di un aiuto allo studio cantonale è calcolato in ragione del 25% (venticinque %) dell'importo versato dallo Stato per il corrispondente anno scolastico. L'aiuto comunale ai beneficiari di aiuti allo studio può essere concesso fino ad un massimo di Fr. 4'000. - .

Gli aiuti comunali ai beneficiari di una borsa di studio cantonale per seguire un master sono convertiti in prestiti in misura di un quarto.


6.2 Scuole medie superiori e scuole professionali

L'aiuto comunale ai beneficiari di un aiuto allo studio cantonale è calcolato in ragione del 25% (venticinque %) dell'importo versato dallo Stato per il corrispondente anno scolastico. L'aiuto comunale ai beneficiari di aiuti allo studio può essere concesso fino ad un massimo di Fr. 2'500. - .

6.3 Prestito di studio o di prestito linguistico cantonale

L'aiuto comunale ai beneficiari di un prestito di studio o di un prestito linguistico cantonale è

calcolato in ragione del 15% (quindici %) dell'importo versato dallo Stato per il corrispondente anno scolastico. L'aiuto comunale ai beneficiari di un prestito di studio o di un prestito linguistico cantonale è da restituire interamente entro sette anni dalla conclusione della formazione. Ciò vale pure per la parte degli aiuti comunali convertiti in prestiti ai sensi dell'art. 6.1.

**Art. 7 Termine di presentazione della domanda**

Termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 dicembre dell'anno scolastico successivo a quello per il quale si domanda l'aiuto comunale.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, riservata la ratifica di competenza del Consiglio di Stato.

Annulla e sostituisce ogni disposizione in vigore precedentemente.

Il presente regolamento è stato adottato dal Municipio con Ris. Mun. 418 del 5 maggio 2020, dal Consiglio comunale nella seduta del 22 giugno 2020; e ratificato dalla Sezione enti locali con decisione 16-RE-15628 del 18 settembre 2020.